

**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE  
DEGLI  
AMMINISTRATORI**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 21/22 APRILE 2011**

Ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72 e 73 del Regolamento Emittenti Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEGLI  
AMMINISTRATORI**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2010.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 21/22 APRILE 2011

**Arnoldo Mondadori Editore SpA**  
**Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12**  
**Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584**  
**Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.**

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 21/22 aprile 2011

Relazione illustrativa del Consiglio Amministrazione

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 .**
2. **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2010.**

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2011 ha approvato, unitamente all'ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, che evidenzia un utile netto dell'esercizio di Euro 51.733.096,46.

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998, entro il 31 marzo p.v., sarà resa disponibile presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, la relazione finanziaria annuale riferita all'esercizio 2010, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998.

Nei medesimi termini e con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio sindacale e dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Con riferimento a quanto sopra, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare in merito:

1. all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010;
2. alla destinazione del risultato dell'esercizio 2010.

Con riferimento a quanto sopra, vengono sottoposte all'assemblea le seguenti proposte di deliberazione:

*"1. L'Assemblea degli Azionisti della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

*delibera*

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 in ogni loro parte e risultanza;*

*2. L'Assemblea degli Azionisti della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunita in sede ordinaria, con riferimento alla destinazione dell'utile netto di euro 51.733.096,46 risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010*

*delibera*

- di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, euro 0,17 per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla data di stacco cedola, prelevando il relativo importo dall'utile netto dell'esercizio. Il dividendo, in conformità alle disposizioni del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.", sarà pagato come segue: data stacco 23 maggio 2011, in pagamento dal 26 maggio 2011;*
- di destinare a riserva straordinaria (inclusa nella voce "Altre riserve") l'importo dell'utile netto dell'esercizio residuo per effetto della distribuzione di cui al precedente punto."*

21 marzo 2011

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

(Marina Berlusconi)



**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEGLI  
AMMINISTRATORI**

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357*ter* del codice civile.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 21/22 APRILE 2011

**Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.**  
**Sede Legale : Milano, Via Bianca di Savoia 12**  
**Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584**  
**Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.**

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 21 /22 aprile 2011

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357ter del codice civile.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea del 27 aprile 2010 aveva autorizzato, con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, l'acquisto di azioni proprie fino al limite – tenuto conto delle azioni già detenute, direttamente o indirettamente tramite controllate, dalla società – del 15% del capitale sociale, rappresentato da n. 38.914.474 azioni ordinarie.

In particolare tenuto conto delle complessive n. 22.367.587 azioni (8,62% del capitale sociale) già in portafoglio alla data dell'Assemblea (di cui n. 17.850.101 detenute direttamente e n. 4.517.486 tramite la controllata Mondadori International S.p.A.) l'autorizzazione ha attribuito la facoltà di acquistare fino a ulteriori massime n. 16.546.887 azioni proprie.

Il prezzo unitario di acquisto era stato fissato a un importo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma l'applicazione delle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 in termini di prezzi e di volumi giornalieri di acquisto.

L'Assemblea del 27 aprile 2010 aveva inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie acquistate o comunque in portafoglio alla società sulla base di un prezzo o valore unitario delle azioni oggetto di disposizione non inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

Successivamente alla delibera del 27 aprile 2010 non sono state acquistate sul mercato da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. azioni proprie né sono stati compiuti atti di disposizione delle azioni proprie in portafoglio, in quanto non si sono definite le condizioni, in particolare in termini di esercizio di stock option, conversione di strumenti finanziari ed operazioni di scambi azionari già indicate come motivazioni di riferimento del Piano di acquisto.

Conseguentemente, alla data della presente relazione, il numero di azioni proprie complessivamente detenute, direttamente o indirettamente, risulta invariato rispetto a quanto sopra indicato (n. 22.367.587, pari al 8,62% del capitale, di cui n. 17.850.101 direttamente in portafoglio ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e n. 4.517.486 possedute dalla controllata Mondadori International S.p.A.).

Si rileva inoltre che all'Assemblea convocata per l'adozione delle delibere di cui alla presente relazione viene proposta, in parte straordinaria, sulla base delle modalità e motivazioni indicate nella relativa relazione illustrativa, l'annullamento, con conseguente riduzione del capitale sociale, di n. 12.971.492 azioni proprie già in portafoglio alla società.

In considerazione peraltro della scadenza della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 27 aprile 2010 ed al fine di mantenere comunque in capo al consiglio di amministrazione la facoltà di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie, Vi proponiamo di rinnovare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera assembleare, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporre delle azioni proprie acquistate, secondo le modalità che seguono:

#### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.**

Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie trovano fondamento nell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di:

- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico per la società, di un'opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società;
- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società, da società controllate o da terzi;
- disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'Assemblea degli Azionisti.

#### Informazioni sui Piani di Stock Option

L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. del 29 aprile 2009, a seguito della scadenza del precedente Piano riferito al triennio 2006-2007-2008, ha approvato l'istituzione, per la durata di tre anni a decorrere dal 2009, di un Piano di Stock Option sulle azioni proprie della società (il "Piano") destinato a dirigenti della società e delle controllate che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del Gruppo; amministratori della società e delle società controllate; giornalisti dipendenti della società e delle controllate con qualifica di direttore e condirettore di testata; dirigenti della controllante con qualifica di direttore che svolgano la loro funzione a favore della società.

L'Assemblea ha affidato al Consiglio di Amministrazione, che agisce con il supporto consultivo e propositivo del Comitato per la Remunerazione, l'incarico di gestione del Piano, attribuendo al Consiglio i più ampi poteri per l'individuazione dei partecipanti, per la fissazione degli obiettivi di performance, per l'attribuzione dei diritti di opzione e per la realizzazione del Piano in tutti i suoi aspetti; l'Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione l'incarico di definire il regolamento per l'attuazione del Piano di Stock Option.

Il regolamento approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, dal Consiglio in particolare prevede, per ogni anno di durata del Piano,



l'assegnazione ai destinatari di diritti di opzione, personali e non trasferibili, per l'acquisto di azioni proprie ordinarie Mondadori S.p.A. nel rapporto di un'azione, godimento regolare, per ogni opzione esercitata, ad un prezzo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione Mondadori rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente.

L'esercizio delle opzioni è consentito esclusivamente, in un'unica soluzione, nell'ambito di periodi di esercizio successivi alla decorrenza di periodi di maturazione "*vesting periods*" di 36 mesi dalle date di attribuzione delle opzioni.

Il regolamento prevede inoltre che il Consiglio individui le condizioni di esercizio delle opzioni assegnate ai destinatari con riferimento a parametri di *performance* di natura economica e/o finanziaria su base annuale; l'avveramento delle condizioni di esercizio sarà verificato dal Consiglio, per ciascun anno di durata del Piano, entro il primo semestre dell'esercizio successivo a quello di assegnazione delle opzioni.

Il Consiglio ha individuato quali condizioni di esercizio delle opzioni il raggiungimento di obiettivi di *performance* riferiti al ROE ed al il Free-cash flow.

Si precisa infine che non è prevista la concessione di prestiti od altre agevolazioni per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 comma 3 codice civile.

Informazioni dettagliate sul Piano di Stock Option sono state fornite ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.**

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto di ulteriori massime n. 16.546.887 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,26.

In linea con la precedente autorizzazione assembleare in scadenza, il numero massimo di ulteriori azioni acquistabili indicato consentirebbe il raggiungimento - tenuto conto delle complessive n. 22.367.587 azioni già in portafoglio (di cui n. 17.850.101 detenute direttamente e n. 4.517.486 tramite la controllata Mondado-

ri International S.p.A.) - del 15% dell'attuale capitale sociale, rappresentato da n. 38.914.474 azioni ordinarie.

Si rileva che ad esito dell'eventuale operazione di annullamento, sopra richiamata, di n. 12.971.492 azioni proprie attualmente in portafoglio e di conseguente riduzione del capitale, l'acquisto di massime n. 16.546.887 azioni ordinarie consentirebbe il raggiungimento del 10,52% del capitale sociale risultante a seguito della riduzione, tenuto conto delle residue azioni proprie in portafoglio alla società e delle azioni detenute dalla controllata Mondadori International.

Nella tabella seguente si riepilogano le situazioni sopra esposte:

***Situazione capitale sociale attuale***

<i>Totale azioni costituenti il capitale sociale</i>	<i>Totale azioni già in portafoglio</i>	<i>Totale ulteriori azioni acquistabili</i>	<i>Totale azioni complessivamente detenibili</i>	<i>% del totale azioni complessivamente detenibili rispetto al capitale sociale</i>
<b>259.429.832</b>	<b>22.367.587</b>	<b>16.546.887</b>	<b>38.914.474</b>	<b>15%</b>

***Situazione capitale sociale a seguito annullamento di n. 12.971.492 azioni proprie in portafoglio.***

<i>Totale azioni costituenti il capitale sociale</i>	<i>Totale azioni residue in portafoglio</i>	<i>Totale ulteriori azioni acquistabili</i>	<i>Totale azioni complessivamente detenibili</i>	<i>% del totale azioni complessivamente detenibili rispetto al capitale sociale</i>
<b>246.458.340</b>	<b>9.396.095</b>	<b>16.546.887</b>	<b>25.942.982</b>	<b>10,52%</b>

**3. Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.**

In relazione a quanto indicato al precedente punto 2 il numero massimo di azioni acquistabili in base all'autorizzazione assembleare proposta si riferisce al limite del 15% dell'attuale capitale sociale tenuto anche conto delle azioni già in portafoglio e delle azioni possedute da società controllate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Conseguentemente non eccede, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2357, comma 3, del cod. civ., quale da ultimo riformulate con D.L. 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la quinta parte del capitale sociale.

Il numero massimo di azioni acquistabili non eccederebbe - anche tenuto conto del numero di azioni che residuerebbero in portafoglio alla società e delle azioni

detenute da società controllate - la quinta parte del capitale sociale anche con riferimento all'importo del capitale ridotto ad eventuale esito dell'annullamento di n. 12.971.492 azioni proprie sopra richiamato.

#### **4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.**

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi successivi alla data della relativa delibera dell'Assemblea ordinaria, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

#### **5. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.**

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto viene determinato sulla base dei medesimi criteri oggettivi di cui alla precedente autorizzazione e quindi per un prezzo unitario non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%.

In relazione al disposto dell'art. 2357, comma 1, cod. civ. gli acquisti verranno comunque effettuati nei limiti della riserva disponibile "sovrapprezzo azioni" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.**

Gli acquisti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 144 bis comma 1 lettera b) del Regolamento Consob n.11971/1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nonché in osservanza di ogni altra norma applicabile.

In particolare gli acquisti verranno effettuati in conformità alle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, fermo restando che il prezzo o il valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

E' inoltre richiesta l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi a un prezzo corrispondente al relativo prezzo di esercizio o di conversione.

Relativamente alle modalità di disposizione delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di opzioni assegnate ai beneficiari dei Piani di Stock Option il prezzo corrisponderà ai relativi prezzi di esercizio delle opzioni.

Proposte di delibere:

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

*“l'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,*

*vista la relazione del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del cod. civ., l'acquisto, in una o più volte, ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l'operazione di acquisto aumentato del 10%, di un numero massimo di ulteriori n. 16.546.887 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26. La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003.*

*La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e così, ai sensi dell'art. 144 bis comma 1 lettera b) del regolamento Consob n. 11971/1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
  
- 3. di costituire quale riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2357ter, ultimo comma cod. civ., parte della riserva sovrapprezzo azioni per importo corrispondente agli acquisti effettuati;*
  
- 4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio alla società, sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, sia a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, attribuendo agli stessi amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni. Il prezzo o il valore unitario attribuito alle azioni oggetto di disposizione non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola*

*operazione, ovvero, relativamente agli atti di disposizione a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, dovrà corrispondere al relativo prezzo di esercizio o di conversione .  
L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;*

5. *di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357ter del cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, a fronte dell'esercizio di opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate o da assegnare ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'assemblea degli azionisti, a prezzi corrispondenti ai prezzi di esercizio delle opzioni stabiliti con le modalità di cui ai relativi regolamenti.*

*L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali.*

21 marzo 2011

Arnoldo Mondadori Editore SpA  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

(Marina Berlusconi)



**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEGLI  
AMMINISTRATORI**

Proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di parte delle azioni proprie in portafoglio; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 21/22 APRILE 2011

**Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.**  
**Sede Legale : Milano, Via Bianca di Savoia 12**  
**Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584**  
**Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.**

**Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21/ 22 aprile 2011**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione**

**Proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di parte delle azioni proprie in portafoglio; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.**

Signori Azionisti,

a seguito di acquisti effettuati in relazione ad autorizzazioni assembleari adottate ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. possiede al 31 dicembre 2010, ed attualmente, n. 17.850.101 azioni proprie; ulteriori n. 4.517.486 azioni Mondadori ordinarie sono detenute dalla controllata Mondadori International S.p.A.

Le n. 17.850.101 azioni proprie detenute direttamente hanno un valore nominale complessivo di euro 4.641.026,26, corrispondono al 6,88% del capitale sociale e sono state acquistate ad un prezzo medio di circa euro 6,1697 per azione.

Con riferimento a quanto sopra esposto si propone all'assemblea straordinaria degli azionisti di deliberare in merito all'annullamento di complessive n. 12.971.492 azioni proprie del valore nominale unitario di euro 0,26, corrispondenti al 5% del capitale sociale, mantenendo in portafoglio, in particolare al servizio dei piani di stock option istituiti dall'Assemblea degli azionisti, le ulteriori n. 4.878.609 azioni.

**Motivazioni dell'operazione**

La proposta di annullamento di parte delle azioni proprie in portafoglio deriva dalla considerazione che, negli ultimi anni, non si sono presentate possibilità di utilizzo delle azioni che fossero coerenti con le finalità che avevano determinato le autorizzazioni assembleari all'acquisto.

In seguito all'annullamento di parte delle azioni proprie in portafoglio ed alla conseguente riduzione del numero di azioni rappresentanti il capitale sociale si



conseguirebbe - mantenendo nel contempo la solidità necessaria a sostegno degli obiettivi futuri di crescita - un'ottimizzazione della struttura patrimoniale della società ed un impatto positivo in termini di incremento dell'utile per azione (earning per share) e del dividendo per azione (dividend per share).

In merito agli effetti contabili dell'annullamento delle azioni proprie l'operazione comporterebbe la riduzione della voce denominata "Azioni proprie" - iscritta per complessivi 110,13 milioni di euro in diminuzione del valore del patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) - per importo corrispondente al valore di carico delle azioni proprie annullate (ca. euro 80,03 milioni).

La riduzione della posta indicata per ca. 80,03 milioni di euro avverrebbe a fronte:

- della riduzione del capitale sociale per nominali euro 3.372.587,92 - e quindi da euro 67.451.756,32 ad euro 64.079.168,40 - per effetto dell'annullamento delle n.12.971.492 azioni proprie da nominali euro 0,26;
- della riduzione della "Riserva sovrapprezzo azioni" per importo corrispondente al valore di carico delle azioni proprie annullate al netto del valore nominale delle medesime azioni imputato, come sopra indicato, a riduzione del capitale sociale.

Ad esito dell'operazione le azioni proprie direttamente in portafoglio alla società passeranno, salvo gli effetti di eventuali successivi acquisti in conformità all'art. 2357 cod. civ., da n.17.850.101 a n. 4.878.609.

Tenuto conto delle ulteriori n. 4.517.486 azioni Mondadori detenute dalla controllata Mondadori International S.p.A. le azioni proprie complessivamente detenute, direttamente o indirettamente, passeranno da n. 22.367.587, corrispondenti all'8,62% dell'attuale capitale sociale, a n. 9.396.095, corrispondenti al 3,81% del capitale sociale risultante ad esito della riduzione.

Si rileva infine che la delibera di riduzione del capitale sociale, in conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2445 cod. civ., potrà avere esecuzione una volta decorso, senza opposizioni, il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Milano.

Proposte di delibere

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente testo di delibera:

*“L’assemblea straordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,*

- vista la relazione del consiglio di amministrazione;*
- preso atto dell’attestazione resa dal collegio sindacale che l’attuale capitale sociale di euro 67.451.756,32 è interamente sottoscritto e versato;*
- subordinatamente al decorso, senza opposizioni, del termine di cui al terzo comma dell’art. 2445 cod. civ.*

*delibera*

*1) di annullare n. 12.971.492 azioni proprie e conseguentemente di ridurre per un importo pari ad euro 80.030.214 - corrispondente al valore di carico delle azioni proprie annullate - la posta “Azioni Proprie”, iscritta in diminuzione del patrimonio netto, a fronte:*

*a) della riduzione del capitale sociale da Euro 67.451.756,32 ad Euro 64.079.168,40 e quindi per nominali euro 3.372.587,92 per effetto dell’annullamento delle citate n.12.971.492 azioni proprie del valore nominale di euro 0,26 cadauna;*

*b) della riduzione della “Riserva sovrapprezzo azioni” per euro 76.657.626.*

*2) di modificare, con effetto dalla data di esecuzione della riduzione di capitale di cui al punto 1a) , l’art. 6 comma 1, dello statuto sociale come segue:*

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo</b>
<b>Articolo 6, comma 1</b> Il capitale è di euro 67.451.756,32 (sessantasettemilioniquattrocentocinquantaunomilasettecentocinquanta sei virgola trentadue) diviso in n. 259.429.832 (duecentocinquantanove milioni quattrocentoventinove mila ottocentotrentadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.	<b>Articolo 6, comma 1</b> Il capitale è di euro 64.079.168,40 (sessantaquattromilionisettantanove mila centosessantotto virgola quaranta) diviso in n. 246.458.340 (duecento quarantaseimilioniquattrocentocinquantaottomilatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.

*3) di conferire al consiglio di amministrazione e per esso ai legali rappresentanti pro tempore in via disgiunta, ogni più ampio potere per dare corso alla*

*presente deliberazione, con facoltà di introdurre nella stessa le eventuali modifiche di carattere formale richieste in sede di iscrizione e di far constare, ad esito dell'operazione, dell'entità del capitale sociale, provvedendo al deposito e pubblicazione dello statuto come sopra aggiornato a norma di legge".*

21 marzo 2011

Arnoldo Mondadori Editore SpA  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

(Marina Berlusconi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina Berlusconi', written in a cursive style.

**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEGLI  
AMMINISTRATORI**

Riformulazione dell'articolo 4 (oggetto sociale) dello statuto sociale; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 21/22 APRILE 2011

**Arnoldo Mondadori Editore SpA**  
**Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12**  
**Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584**  
**Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.**

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21/22 aprile 2011

Relazione illustrativa del Consiglio Amministrazione

**Riformulazione dell'articolo 4 (oggetto sociale) dello statuto sociale; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di riformulazione dell'oggetto sociale quale regolato dall'articolo 4 dello Statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore SpA.

**Motivazioni e illustrazione della modifica dello Statuto proposta**

La proposta è finalizzata, ferme restando per altro le attività principali già regolate dal testo vigente, ad una più articolata formulazione, adeguata alle attuali configurazioni dei mercati di riferimento, del testo dell'oggetto sociale, in particolare in termini di adeguamento rispetto alle applicazioni e ai supporti tecnici delle attività editoriali resi disponibili dall'evoluzione tecnologica.

Di seguito, quale parte integrante della presente relazione, lo schema di raffronto tra il testo vigente dell'oggetto sociale e il testo proposto:

Oggetto attuale	Oggetto proposto
<b>Articolo 4</b> 1. La Società ha per oggetto l'industria e il commercio editoriale e grafico, l'attività tipografica e in genere ogni attività attinente all'informazione.	<b>Articolo 4</b> 1. La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità, nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione,

<p>2. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari e svolgere quelle attività che saranno ritenute dal Consiglio necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali la produzione e la vendita di carta e di prodotti cartotecnici e affini, nonché di programmi per elaboratori e multimediali; l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio.</p> <p>3. La Società può altresì prestare fidejussioni e in genere garanzie reali e/o personali anche nell'interesse di Società collegate o facenti parte dello stesso Gruppo, il tutto con espressa esclusione della raccolta del risparmio presso il pubblico e delle attività riservate per legge.</p>	<p>anche con modalità multimediali, alla comunicazione e alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale.</p> <p><b>2. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali finanziarie e commerciali che siano strumentali all'oggetto sociale, nonché svolgere le attività, - compresa la vendita mediante supporti telematici ed elettronici in genere - comunque volte al conseguimento e allo sviluppo delle attività rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società con oggetto complementare, connesso o simile al proprio.</b></p> <p><b>Il tutto con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni altra attività riservata a norma di legge.</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso**

La delibera di riformulazione dell'oggetto proposta non attribuisce agli azionisti il diritto di recesso regolato dall'art 2437 cod. civ. in quanto non determina un cambiamento significativo dell'attività della società o l'inserimento di nuove e specifiche attività autonome rispetto a quelle già previste ma rappresenta, come sopra indicato, una riformulazione più articolata ed un aggiornamento, anche rispetto all'evoluzione tecnologica, dell'oggetto vigente.

Proposte di delibere

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la modifica dell'articolo 4 dello statuto relativa all'integrazione dell'oggetto sociale, secondo il testo riportato nel prospetto di raffronto del testo vigente con il nuovo testo proposto, sopra riportato quale parte integrante della presente relazione.

Vi invitiamo conseguentemente ad assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione*

*delibera*

- *di modificare l'articolo 4 dello Statuto sociale in conformità al testo proposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria, allegata al verbale quale sua parte integrante e sostanziale;*
- *di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, ai legali rappresentanti pro-tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle presenti delibere e della conseguente modifica dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste."*

21 marzo 2011

Arnoldo Mondadori Editore SpA  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

(Marina Berlusconi)



**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEGLI  
AMMINISTRATORI**

Modifica degli articoli 9, 17 e 27 dello statuto sociale anche in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e delle relative disposizioni attuative della Consob (Deliberazione n. 17592 del 14 dicembre 2010); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 21/22 APRILE 2011



**Arnoldo Mondadori Editore SpA**  
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12  
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584  
Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 /22 aprile 2011

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**Modifica degli articoli 9, 17 e 27 dello statuto sociale anche in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e delle relative disposizioni attuative della Consob (Deliberazione n. 17592 del 14 dicembre 2010); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifiche di alcune disposizioni dello Statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore SpA.

#### **Motivazioni e illustrazione delle variazioni dello Statuto proposte**

A seguito dell'emanazione da parte di Consob delle disposizioni attuative del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate), si rende necessario completare gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni citate, già definiti in via prevalente in occasione della precedente riunione assembleare dell'11 novembre 2010.

Si ricorda che la citata Direttiva 2007/36/CE ha introdotto rilevanti novità normative in relazione, tra l'altro, alla disciplina applicabile alle assemblee di società emittenti titoli quotati in tema di convocazione, funzionamento e legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto.

Le modifiche statutarie riferibili alle disposizioni del citato D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e alle relative disposizioni attuative di emanazione Consob (Deliberazione n. 17592 del 14 dicembre 2010) sono di seguito illustrate:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 127 del D. Lgs. 58/98 e 2370, comma 4, del codice civile, e in linea con quanto previsto dall'articolo 143-bis

del Regolamento Consob 11971/99, viene inserita una clausola che consente ai soggetti legittimati, qualora espressamente previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto in via elettronica (articolo 9);

- previsione della facoltà in capo agli azionisti di depositare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di almeno un mezzo di comunicazione a distanza, in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 144-sexies del Regolamento Consob 11971/99 per quanto attiene l'elezione dei sindaci con voto di lista (articolo 17);
- migliore formulazione che tiene conto dei nuovi termini di comunicazione alla Società del documento attestante la titolarità della percentuale di capitale sociale che legittima al deposito delle liste per la nomina degli organi sociali, documento che può pervenire anche successivamente al deposito delle liste stesse purché entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea convocata per deliberare in merito alla nomina dell'organo amministrativo e/o del Collegio Sindacale (articoli 17 e 27);
- previsione della facoltà in capo agli azionisti di depositare le liste per la nomina del Collegio Sindacale mediante utilizzo di almeno un mezzo di comunicazione a distanza, in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 144-sexies del Regolamento Consob 11971/99 per quanto attiene l'elezione dei sindaci con voto di lista (articolo 27);
- adeguamento, ai sensi del nuovo articolo 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971/1999, del secondo termine di deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (sino al terzo giorno successivo alla scadenza del primo termine) nel caso di avvenuto solo deposito, nel corso del primo termine (fino al venticinquesimo giorno precedente alla data dell'Assemblea) di una sola lista ovvero di più liste presentate da azionisti collegati tra loro (articolo 27).

Di seguito, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto dei quali si propongono le modifiche – quali sopra illustrate - nel testo vigente e nel testo proposto.

**Esposizione a confronto delle modifiche statutarie proposte con il testo vigente**

Statuto vigente	Testo proposto
<p><b>Assemblea</b>  <b>Articolo 9</b>                      1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.                      2. L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.                      L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.                      3. Nel caso di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea.                      L'eventuale richiesta da parte dei soci, ai sensi di legge, di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea deve essere presentata per iscritto e i soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.</p>	<p><b>Articolo 9</b>                      1. invariato                      2. invariato                      3. invariato                      4. <b>Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.</b></p>
<p><b>Consiglio di Amministrazione</b>  <b>Articolo 17</b>                      1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente e sono rieleggibili                      2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.                      3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.                      Un candidato può essere presente in una</p>	<p><b>Articolo 17</b>                      1. invariato                      2. invariato                      3. invariato                      invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p><b>La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.</b></p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998").</p> <p>Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e dell'attestazione o certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti".</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p><b>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</b></p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.</p> <p>I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.</p> <p>Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p>	invariato
<p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p>	invariato
<p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue:</p>	invariato
<p>a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista;</p>	invariato
<p>b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista;</p>	
<p>c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.</p>	
<p>4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p>	4. invariato
<p>Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	invariato

Statuto vigente	Testo proposto
<p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista.</p> <p>5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p><b>Collegio sindacale</b>  <b>Articolo 27</b>  1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne</p>	<p>5. invariato</p> <p>6. invariato</p> <p>invariato</p> <p><b>Articolo 27</b>  1. invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>



Statuto vigente	Testo proposto
<p>accerta la sussistenza.</p> <p>2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.</p> <p>3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del Regolamento Emittenti.</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante,</p>	<p>2.</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p>3.</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p><b>La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.</b></p> <p style="text-align: center;">Invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e dell'attestazione o certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti");</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell' articolo 144-quinquies Regolamento</p>	<p>invariato</p> <p>4.</p> <p>invariato</p> <p><b>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</b></p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell' articolo 144-quinquies Regolamento</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>Emittenti, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, salvo diverso termine inderogabile richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro-tempore vigenti. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.</p> <p>Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i</p>	<p>Emittenti, possono essere presentate liste sino al <b>terzo</b> giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>6. invariato</p> <p>7. invariato</p> <p>8. invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>9. invariato</p> <p>10. invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>12. Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.</p> <p>In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza</p>	<p>11. invariato</p> <p>12. invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
relativa senza vincolo di lista. 13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. 14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. 15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. 16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.	13. invariato  14. invariato  15. invariato  16. invariato

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non configurano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato quale parte integrante della presente relazione, che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto e le modifiche proposte sulla base delle motivazioni sopra indicate e vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione*

*delibera*

- *di modificare gli articoli 9, 17 e 27 dello Statuto sociale in conformità al testo proposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria, allegata al verbale quale sua parte integrante e sostanziale;*

- *di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, ai legali rappresentanti pro-tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese le presenti delibere ed il testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste."*

21 marzo 2011

Arnoldo Mondadori Editore SpA  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

(Marina Berlusconi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina Berlusconi', written in a cursive style.